DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.04.2011

Sindaco:"La parola all'Assessore Benatti,,,,"
Benatti:"Se il Sindaco è d'accordo non affronterei l'analisi esaustiva di tutto il regolamento ma mi soffermerei solo sulle novità introdotte…
Anzitutto ricordiamo che nell'articolo 238, il famoso titolo IV, prevedeva che da parte del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Attività Produttive doveva essere emanato un apposito regolamento entro sei mesi delle entrate in vigore del decreto a cui facevo riferimento e che doveva definire i componenti dei costi e le modalità di determinazione dalla tariffa….
Questo in realtà lo stiamo attendendo da alcuni anni, ma non è ancora arrivato e però sappiamo altrettanto, che la norma prevedeva che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma che vi ho citato – il comma 6 dell'articolo 238 – e fino al compimento degli adempimenti si applicano le disposizioni vigenti. Le disposizioni di cui l'articolo 238 della decreto legislativo n. 152/2006 che ho appena citato, vengono poi in qualche modo però chiarite su un aspetto che è stato lungamente oggetto di dibattito l'anno scorso (con grandi incertezze ed anche con una certa difficoltà da parte degli uffici a capire quale fosse la definizione esatta rispetto alla natura di tassa piuttosto che di tributo sulla T.I.A per quanto riguarda i rifiuti) il decreto legislativo n. 78/2010 all'articolo 14, recita al comma 33: le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, si interpretano nel senso che la natura tariffaria prevista non è tributaria e le controversie relative alla presente tariffa sorte successivamente al presente decreto rientrano nella dimensione dell'autorità giudiziaria ordinaria……..
Ecco, noi abbiamo dovuto tener conto di questi aspetti e nella complesso dell'aggiornamento del regolamento che questa sera sottoponiamo alla vostra approvazione. A questo punto, però entro ad esaminare nel dettaglio le modifiche che abbiamo profilato…… La prima modifica o integrazione riguarda l'articolo 2, che è proprio relativo all'istituzione della tariffa e qui siamo andati a precisare il fatto che: la tariffa è applicata e riscossa dal gestore del servizio e che ci sono alcuni impegni a cui il gestore deve ottemperare, ovvero, deve trasmettere su supporto informatico l'elenco delle fatture emesse, nonché le scadenze delle stesse ed entro il 30 aprile di ogni anno deve anche fornire una rendicontazione di quanto sia bollettato e sia riscosso. Su questo non c'era una determinazione chiara nel testo precedente e quindi abbiamo puntualmente definito quelli che sono gli obblighi e gli impegni del gestore.
La successiva puntualizzazione riguarda il punto m dell'articolo 8 e riguarda quelle che sono le aree scoperte sottoposte a tariffa… Per le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ci veniva segnalato anche dagli uffici ed all'esperienza anche del gestore che spesso i cittadini hanno qualche incertezza su questo (esempio: balcone e terrazza). L'articolo 11 è stato assoggettato a qualche integrazione nel senso che l'articolo 11 definisce la tariffa giornaliera di smaltimento, cioè ci sono delle situazioni che non sono situazioni consolidate e permanenti, ma sono situazioni che usufruiscono del servizio perché conferiscono rifiuti per un periodo limitato e pertanto rispetto a queste, bisogna capire come applicare una tariffa "straordinaria", temporale… Allora, la precisazione che è stata inserita è quella che prevede che la tariffa giornaliera per unità di superficie è determinata dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365, maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna risoluzione se si tratta di aree scoperte, con un importo minimo giornaliero di € 50 per attività non ricorrenti (e sono alcune situazioni che si creano nel nostro Comune nell'ambito delle manifestazioni e delle fiere, in particolare la Fiera delle Grazie) agli esercizi di piccola entità (e qui abbiamo voluto anche definire che cosa vuol dire piccola

entità: esercizi con almeno 2 addetti e meno di 10 coperti) e a queste appunto, è fatta facoltà degli uffici di applicare delle riduzioni che comunque non possono essere superiori ai 20 € al giorno…….. In pratica diciamo che: € 50 sarebbe il minimo al giorno per tutti e nel caso di attività (vado proprio nel dettaglio: per capirci non si può paragonare la bettola che fa 500 coperti con la situazione temporanea di chi fa 4 panini) possono essere scontati in queste situazioni, però di non più di 20 € e quindi il minimo rimane di € 30. Giro un po' complicato ma ci sono situazioni che si ripetono tutti gli anni è che giustamente non sanno mai come gestirle e quindi li abbiamo messi nelle condizioni di gestirle….
Come quanto riguarda l'articolo 13 qui c'è un intervento più consistente… L'articolo 13 prevede le agevolazioni e le riduzioni…. Vado a leggere la parte così come l'abbiamo riscritta: la sola parte variabile della tariffa (poi in realtà successivamente qui abbiamo mantenuto un po' l'impianto….. forse si poteva fare diversamente, sull'impianto della vecchia impostazione del regolamento, dove successivamente si va a definire come si compongono le 2 parti della tariffa) è commisurata a quanto dovuto da un nucleo familiare composto da 3 persone applicando la riduzione del 50% nel caso in cui ci siano abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che: 1) vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non superino i 182 giorni; 2) tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; 3) che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e di altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non volerlo cedere in locazione o in comodato……
Considerando quello che dicevo in apertura e cioè, noi non sappiamo se le disposizioni attese della norma sopraggiungeranno, ma nel frattempo il tempo scorrerà e noi dovremo passare a tariffari in maniera nuova (il sistema passando al porta a porta) ci siamo posti il problema di gestire tutte quelle situazioni (e nel nostro comune non sono poche) di appartamenti che vengono abitati molto temporaneamente da persone che poi non si sa mai dove vanno a finire e quindi il tema era quello di profilare in maniera corretta, sia la responsabilità e in caso la titolarità di chi deve pagare quella tariffa e ne è titolare e sia il fatto di andare a chiarire esattamente quali sono le tipologie che sono esonerate (cosa che non era sufficientemente chiara). Il punto B fa riferimento sempre per la riduzione dell'applicazione del 50% rispetto alla parte variabile della tariffa in locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale e ad uso non continuativo, ma ricorrente risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività… C'è un altro punto previsto per queste riduzioni nei confronti dell'utente che risiede, o abbia dimora per più di 6 mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale e la riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio per il quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) che era quella delle abitazioni per soggetti non residenti.
Poi il punto 2) affronta la riduzione della sola parte variabile della tariffa: del 20%, nel caso in cui il nucleo familiare effettua il compostaggio domestico (ne parlavamo prima) abbiamo ricodificato in maniera esatta (prima non era così) l'agevolazione per l'utilizzo del compostore, sia che sia suo e sia in comodato gratuito da parte del comune o anche del gestore; del 20% nel caso in cui il nucleo familiare abbia uno o più componenti che dichiarino di svolgere l'attività di studente universitario frequentante una facoltà universitaria la cui sede di svolgimento dei corsi sia ubicata al di fuori della Provincia di Mantova….
Queste sono agevolazioni, che non solo, vogliono andare incontro a situazioni particolari, ma vogliono anche soprattutto considerare che ci sono situazioni, oggettivamente, dove uno conferisce meno rifiuti e quindi, non è corretto che paghi integralmente,
E, sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa (abbiamo visto il 50% il 20% e adesso 0% sulla variabile) e quindi paga solo la parte fissa: abitazioni tenute a

disposizione da soggetti residenti nel comune, che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza; abitazioni con locali accessori che sono ubicati a indirizzi diversi e qui, la parte variabile della tariffa viene applicata una sola volta per ogni abitazione (ovviamente se uno ha l'appartamento paga già la parte fissa e poi se ha un garage di pertinenza, non si paga un'altra parte fissa per il garage); abitazioni non occupate senza che vi siano allacciamenti alle utenze primarie (in questo caso ovviamente è immaginabile che non vi sia un utilizzo tale da conferire il rifiuto); abitazioni dotate delle utenze primarie con unico occupante residente e degente presso istituti ospedaliere o case di riposo….
Poi c'è una piccola correzione al comma 4, il punto a), sempre dello stesso articolo 13: la riduzione che comunque non potrà superiore al 30% della quota variabile della tariffa calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero. Questa qui è una definizione di quella che è la riduzione tariffaria che si esplica mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore comprova di aver avviato al recupero… Questo è in vista ovviamente anche di quello che sarà la tariffazione e anche adesso con il sistema degli smaltitori privati contabilizzati presso il gestore.
L'articolo 14: il comune su indicazione del servizio tributi, mediante valutazione della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, inoltrato dall'utente interessato all'esenzione o anche su indicazione dei servizi sociali nell'ambito di interventi socio assistenziali accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento da tariffa facendosi carico del relativo onere. La dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità deve essere inoltrata dall'utente interessato all'esenzione entro il 31 luglio di ogni anno… Abbiamo modificato l'articolo 14, perché era sostanzialmente indefinito..Poi ci sono alcuni riferimenti alle modalità di concessione delle predette agevolazioni….
Abbiamo inserito nell'articolo 27 delle opportune norme transitorie che corrispondono appunto a quello che sono: le riduzioni previste per la distanza dal cassonetto rimangono in essere sino al 30 giugno 2011. Nella logica, iniziando il 1 luglio il servizio di raccolta domiciliare non vi è più il problema della grande distanza del cassonetto dall'abitazione dell'utente.
Credo di aver esaurito i punti essenziali, comunque, se il Sindaco è d'accordo, i rappresentanti di Mantova Ambiente possono eventualmente integrare o correggere…."
Sindaco:"Se è necessario integrare, benissimo, altrimenti possiamo anche rinviare se ci sono dei quesiti…. Su questo tema affascinante c'è qualche intervento?...Maffezzoli, prego…"
Maffezzoli:"Non voglio fare il rompiscatole, ma siccome si va anche forte nel dir le cose… Questo è il regolamento mediante il quale, noi applichiamo ai singoli contribuenti (proprietari o locatari) ad appartamenti, aziende, negozi, ecc. la tariffa ambientale che riguarda dal 1° luglio il porta a porta…..questo è il documento con il quale il gestore applica le tariffe?….
Mi spieghi dottor Zanichelli come è questa faccenda qui… ho capito bene? Se non ho capito bene, mi deve spiegare che cos'è questo e che cos'è la tariffa che viene applicata al porta a porta……Qui andiamo ad approvare un regolamento modificato di tariffa integrata ambientale…. Parla di tariffa fissa e di tariffa variabile…Lei mi spieghi bene come si sposano le due faccende."
Sindaco:"La domanda è chiarissima…Benatti, prego"
Benatti:"Mi rendo conto di non essere stato sufficientemente chiaro….

Questo è un adeguamento del regolamento a prescindere anche dal Porta a Porta, cioè tiene conto che stiamo accedendo al Porta a Porta, ma la tariffazione andrà avanti esattamente come prima…..Noi adesso per un anno e mezzo, non pagheremo in maniera puntuale, noi cominceremo a rilevare è il numero di svuotamenti, perché questo ci serve per avere una statistica storica, quindi, in realtà se anche non fossimo passati al porta a porta fondamentalmente avremmo dovuto recepire alcuni adeguamenti anche tra l'altro in assenza di quel regolamento che non è mai arrivato. Quindi, questa roba qua non si lega! Tiene conto che sta arrivando il porta a porta, però non si lega al porta a porta, ma è invece un adeguamento per l'applicazione della tariffa del servizio di raccolta rifiuti,"
Sindaco:"Zanichelli, devi aggiungere qualcosa?"
Zanichelli di Mantova Ambiente:"Si."
Sindaco:"Prego.."
Zanichelli:"Buona sera a tutti**..**
Vorrei parlare di tariffa presuntiva, che è quella che stiamo ora applicando e che continuerà ad essere applicata ancora…La tariffa puntuale ci sarà invece quando questo Consiglio Comunale deciderà l'applicazione della tariffa puntuale, allora, si dovrà modificare, un'altra volta questo regolamento.
Oggi parliamo solo di T.I.A. 1 e di T.I.A. 2.
La T.I.A. 1 è quella applicata fino all'anno 2010.
A seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale applichiamo la T.I.A. 2, perché è stata suggerita ai comuni dall'ANCI (Associazione Comuni Italiani) da Federambiente (associazione delle aziende pubbliche di settore), da consulenze legali che abbiamo attivato… Tutti ci hanno suggerito a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge trasformato in legge e circolari ministeriali, l'applicazione della T.I.A. 2, al fine di legittimare l'applicazione dell'IVA su un servizio, in maniera tale che le aziende possano recuperare l' IVA applicata sulla tariffa e quindi sulla fattura."
Sindaco:"Altri? Marocchi…Prego.."
Marocchi:"Un chiarimento da Massimo Zanichelli: noi, andando ad approvar questo regolamento di fatto continuiamo a garantire quello che è la tariffazione per il servizio di raccolta rifiuti e siamo a cavallo tra la gestione "a cassonetti" e la gestione a "porta a porta" nell'attesa di andare alla tariffazione puntuale che deciderà il Consiglio Comunale a partire dal 1 gennaio 2012, o 2013, o quando sarà, quindi, di fatto, noi andiamo a regolamentare ancora come se fossimo "a cassonetti", non teniamo conto, dal punto di vista economico delle fattispecie virtuose che potrebbero verificarsi col "porta a porta". Cioè ad un certo punto uno non consegna più determinate tipologie di rifiuto, perchè era contemplata anche prima del "porta a porta" il 20% di riduzione nel caso uno avesse il compostore in casa. C'erano già delle riduzioni contemplate a seconda di discrezionalità che il comune riteneva di far proprie e quindi di comunicare al gestore della raccolta rifiuti (questa non la fatturi, perché noi abbiamo ritenuto in questo elenco di tutelare determinate categorie), per cui se nell'applicazione del "porta a porta" dovessero ravvisarsi delle ulteriori necessità di esenzione nella tariffazione (vuoi per un comportamento virtuoso o vuoi per una scelta amministrativa) a noi resterebbe la possibilità come comune di individuare un elenco utenze che vanno scorporate da questo contesto economico di tariffa?"
Sindaco:" Zanichelli, prego.."
Zanichelli:" Grazie per l'opportunità che mi dà di rispondere a questo, ma, questo è l'oggetto del prossimo Consiglio Comunale quando si parlerà di piano finanziario! Quindi quando si approverà il piano dei costi! Anticipo se me lo consente signor Sindaco, che ne abbiamo tenuto conto nella redazione del piano finanziario, visto che il soggetto gestore che lo deve sottoporre all'Amministrazione comunale, perché nel piano finanziario con la raccolta tradizionale abbiamo un dato ormai consolidato di contributi CONAI, cioè

contributi che vengono riscossi da parte dei consorzi di filiera, che vengono riversati nel piano finanziario a sconto dei costi. Con il passaggio a “porta a porta”dal 1 luglio 2011 fino al dicembre, questi contributi che abbiamo previsto, aumenteranno in maniera sensibile e quindi ecco che in quella predisposizione, quindi in una prossima seduta di Consiglio Comunale, vedrete i numeri che cambieranno! Le cose previste nei primi sei mesi di contributi CONAI e che cosa invece è previsto nei secondi sei mesi.
Per quanto riguarda invece le compostiere, è chiaro che oggi non cambia nulla per un cittadino che fa già il compostaggio domestico e che si era già dichiarato e denunciato o al gestore o all’Amministrazione comunale…. Oggi sul territorio abbiano più di 1000 utenze che praticano questo compostaggio e con il passaggio al “porta a porta”, con la sensibilizzazione che faremo su questo aspetto, io mi auguro che ulteriori cittadini, ulteriori utenze andranno verso questa attività di autosmaltimento a beneficio della collettività intera.
Anche per questi comportamenti virtuosi che vengono ulteriormente accentuati per quanto riguarda l'uso domestico è vero che in mezzo a 1000 utenti c'è sempre qualcuno che fa il furbo e quindi potranno essere attivati verifiche sul territorio… Di questi comportamenti: c’è qualcuno che non usa questo processo, ma richiede la compostiera senza utilizzarla…..Quindi staremo attenti per questi motivi a fare controlli effettivi.”
Sindaco:”Altri?...Se non ci sono altri interventi, altre richieste di intervento, passo alla votazione…”
Il Sindaco, quindi, conclude ringraziando i colleghi dirigenti di Mantova Ambiente per la loro disponibilità di questa sera ed anche futura.